

## **STATUTO**

### **Art. 1**

A norma dell'art. 18 della Costituzione Italiana e degli articoli 36 - 37 - 38 del Codice Civile é costituita l'Associazione: **A.L.B.A. - Associazione Leggi Biologiche Applicate.**

L'Associazione ha sede legale ed amministrativa in Varazze (SV), C.so Matteotti n. 100, presso lo studio del dr. Gianfranco Addario.

La sede può essere trasferita con semplice delibera del Consiglio Direttivo.

### **Art. 2**

#### **PRINCIPI E SCOPI GENERALI DELL'ASSOCIAZIONE**

L'Associazione ha lo scopo di ricerca e studio dell'applicazione delle Cinque Leggi Biologiche, scoperte dal dr. Ryke Geerd Hamer, da lui definite il fondamento della "Nuova Medicina Germanica" ed è estranea a qualsiasi questione di natura politica, religiosa e sindacale.

L'Associazione rispetta la paternità delle scoperte del dr. Hamer e i diritti a lui dovuti, sia in termini di riconoscimento scientifico sia di natura brevettuale, e dedica la sua attività allo studio, ricerca e divulgazione delle Cinque Leggi Biologiche, scoperte dal medico tedesco, sulla base del riconoscimento di queste Leggi come universali ed, in quanto tali, da considerarsi un bene dell'umanità.

In questo senso l'Associazione si adopera per contribuire al riconoscimento da parte delle autorità preposte, sia a livello nazionale che internazionale, delle Cinque Leggi Biologiche, nel rispetto del merito scientifico ascrivibile al dr. Hamer per la paternità delle sue scoperte.

L'applicazione delle Cinque Leggi Biologiche nel campo della Medicina viene considerata dall'Associazione come un nuovo modo di intendere ed integrare gli attuali fondamenti della medicina, considerando la fenomenologia dell'essere umano nel suo complesso di Psiche-Cervello-Organo.

In questo contesto è finalizzato lo studio e l'applicazione delle metodologie, che, pur nel rispetto del progresso scientifico medico, tiene conto anche della dignità e del diritto di ognuno alla scelta terapeutica, quale protagonista consapevole dei propri processi di crescita e di guarigione.

A tal fine l'Associazione si propone di promuovere incontri, convegni, seminari e corsi di formazione nell'ambito dell'oggetto associativo, istituzione di gruppi di ricerca e sperimentazione, con la possibilità di stampare testi informativi e materiale didattico, atti di convegni e seminari a scopo divulgativo, nonché tutta l'attività editoriale e/o computerizzata, multimediale, necessaria e di supporto alle iniziative intraprese, promuovendo altresì le iniziative dei singoli associati o di Associazioni similari.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà stipulare accordi e convenzioni anche con altri Istituti Socioculturali, Scolastici ed Universitari, e/o con Enti locali pubblici o privati, sia a livello nazionale, che europeo o internazionale.

Per raggiungere i suoi fini e rispondere alle esigenze del Corpo Sociale potrà istituire Corsi, Meeting, Congressi, Mostre, avvalendosi anche di persone esterne ed utilizzando strutture sia proprie, sia quelle esistenti.

In via marginale e senza scopi di lucro l'Associazione potrà esercitare attività di natura commerciale per autofinanziamento. In tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

## Art. 3

### CARATTERISTICHE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione è un istituto unitario ed autonomo, non ha finalità di lucro, è amministrativamente indipendente, è diretto democraticamente attraverso il Consiglio Direttivo eletto da tutti i Soci, che, in quanto tali, ne costituiscono la base Sociale.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Le quote e/o i Contributi Associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabili.

Gli impianti, i servizi, le strutture, le attività promosse e organizzate dall'Associazione sono a disposizione di tutti i Soci, i quali hanno diritto di fruirne liberamente nel rispetto degli appositi regolamenti, se emanati.

L'Associazione, in considerazione della pluralità dei suoi fini e delle proprie attività può articolarsi in sezioni specializzate e gruppi d'interesse.

I compiti, i livelli di responsabilità, le norme di funzionamento delle sezioni specializzate, dei gruppi d'interesse, e degli altri organismi in cui si articola l'Associazione, possono essere stabiliti da appositi regolamenti, tenendo conto della normativa vigente.

## Art. 4

### SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

Possono essere Soci dell'Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri.

Le richieste d'iscrizione all'Associazione sono indirizzate al Consiglio Direttivo e/o al Presidente su apposito modulo in cui, il richiedente, dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell'ammissibilità da parte del Consiglio Direttivo.

Le richieste d'iscrizione sono esaminate alla prima riunione del Consiglio Direttivo che può ratificarle o respingerle, nel frattempo i richiedenti sono ammessi in via provvisoria alla frequentazione dell'Associazione con tutti i diritti dei Soci effettivi, nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti interni.

I Soci accettano il presente Statuto e si suddividono:

#### **1) SOCI FONDATAORI**

Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato in prima persona alla nascita dell'associazione e che si riconoscono nelle sue finalità.

#### **2) SOCI ONORARI**

Sono coloro che per particolari benemerienze nei confronti dell'Associazione, per motivi di prestigio personale, per particolari meriti professionali e scientifici sono invitati a fare parte dell'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo.

#### **3) SOCI ORDINARI**

Possono essere soci ordinari dell'Associazione le persone fisiche che si riconoscono nelle finalità dell'Associazione.

#### **4) SOCI SOSTENITORI**

Sono soci sostenitori le persone che, in sintonia con le finalità di cui all'art. 2, abbiano giovato all'Associazione corrispondendo la relativa quota associativa o con la propria attività o con donazioni.

I Soci possono, per particolari esigenze dell'Associazione, previo richiesta del Consiglio Direttivo e/o del Presidente, finanziare l'Associazione, senza alcuna remunerazione del capitale.

I Soci sono tenuti:

- al pagamento della quota Sociale decisa dall'assemblea.
- al tesseramento dell'Ente Nazionale di Promozione d'appartenenza dell'Associazione.

- all'osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni.  
Tutti i Soci hanno diritto al voto in Assemblea e sono eleggibili alle Cariche Sociali con le seguenti modalità:  
sono ammessi al voto in Assemblea e sono eleggibili alle cariche sociali tutti i Soci che, dopo aver frequentato i Corsi di Nuova Medicina, abbiano superato gli esami d'Idoneità, come disciplinati nel Regolamento Attuativo.

## **Art. 5**

### **ESPULSIONI**

I Soci possono essere SOSPESI, ESPULSI O RADIATI per i seguenti motivi:

- Non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto e alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali.
- Si rendano morosi nel pagamento della quota Sociale senza giustificato motivo.
- Arrechino, in qualunque modo, danni morali o materiali all'Associazione.
- Abbiano un comportamento indegno, asociale o immorale in genere, specie se questo accade all'interno dell'Associazione.
- Compiano atti d'indiretta o diretta responsabilità in azione di violenza fisica o morale, sia all'interno sia all'esterno dell'Associazione.

## **Art. 6**

### **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Gli Organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Presidente Onorario
- Il Vice Presidente
- Il Comitato Scientifico
- Il Tesoriere
- Il Segretario
- Il Collegio dei Revisori dei Conti
- Il Collegio dei Probiviri.

## **Art. 7**

### **L'ASSEMBLEA**

L'Assemblea è composta da tutti i Soci in regola con i versamenti.

L'Assemblea si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea Ordinaria:

- Approva il bilancio consuntivo ed il rendiconto patrimoniale ed il bilancio preventivo.
- Approva il programma annuale e pluriennale d'iniziativa, d'attività o d'investimenti ed eventuali interventi straordinari.
- Delibera la costituzione di Sezioni e d'altri Organismi e decide, se non esiste il Collegio dei Probiviri, su eventuali controversie relative ai diversi regolamenti e sulla loro compatibilità con i principi ispiratori dello Statuto.
- Apporta le modifiche allo Statuto.
- Determina la quota sociale d'ammissione come previsto dall'art. 4.
- Elegge, alle previste date, il Presidente, il Consiglio Direttivo, e se lo ritiene opportuno, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri.

- Stabilisce il rinnovo degli Organi dell'Associazione e il numero dei Membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Straordinaria:

- Apporta le modifiche allo Statuto.
- Dichiara lo scioglimento dell'Associazione, la nomina, la revoca ed i poteri ed i compensi dei liquidatori.

L'Assemblea Ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci.

In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei Soci presenti.

La seconda convocazione dell'Assemblea deve avvenire almeno un'ora dopo la prima.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo:

- in via ordinaria una volta all'anno entro il mese d'aprile per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente e per la destinazione degli avanzi di gestione o per deliberare la copertura d'eventuali disavanzi.
- in via straordinaria su richiesta del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e/o da un quinto della base Sociale. In questo caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno i 2/3 di tutti i Soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione, quando sono presenti o rappresentati il 50% più uno di tutti i Soci aventi diritto al voto e delibera con la maggioranza assoluta dei voti con esclusione per quanto previsto dagli artt. 22 e 23 del presente Statuto.

L'annuncio della convocazione dovrà essere comunicato ai Soci almeno quindici giorni prima mediante lettera ed avviso affisso nelle bacheche della Sede Sociale, specificando la data, l'ora e la sede della riunione, nonché l'ordine del giorno in discussione.

Gli argomenti, se proposti dai Soci, da inserirsi all'O.d.G. dell'Assemblea ordinaria annuale, devono essere segnalati ed illustrati al Consiglio Direttivo trenta giorni prima della chiusura dell'anno sociale.

Gli argomenti da inserirsi all'O.d.G. dell'Assemblea straordinaria richiesta dai Soci devono essere illustrati per iscritto al Consiglio Direttivo, il quale ha l'obbligo di provvedere alla convocazione entro 30 giorni dalla richiesta.

I Soci possono farsi rappresentare all'Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria da un Socio avente diritto al voto: sono ammesse due deleghe.

L'Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa che nomina anche un Segretario, le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali e firmate dal Presidente e dal Segretario. Il Presidente dell'Assemblea è tenuto a presentare al Consiglio Direttivo il verbale della stessa entro dieci giorni. Il verbale deve essere affisso nella bacheca sociale per quindici giorni entro i quali può essere contestato in merito alla sua redazione. Dopo tale termine il verbale diventa definitivo. In caso di contestazione, il Presidente dell'Associazione, convoca entro trenta giorni il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea ed il Socio e/o i Soci che hanno contestato il verbale per l'esame dello stesso e la sua definizione.

Le votazioni sull'argomento all'O.d.G., dirette e personali, possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei presenti.

Le elezioni si svolgono in modo che favoriscano la partecipazione dell'intero Corpo Sociale.

Il Presidente dell'Assemblea comunica agli eletti i risultati delle elezioni e convoca entro 15 giorni il Consiglio Direttivo per la distribuzione delle cariche.

La prima riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dal Consigliere che ha ricevuto il maggior numero di suffragi, in mancanza dal secondo e così via. Fino alla distribuzione delle cariche, il Consiglio Direttivo uscente resta in carica per l'Ordinaria Amministrazione.

## Art. 8

### IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo può essere composto da CINQUE a SETTE Membri, di cui comunque almeno TRE saranno eletti tra i Soci Fondatori.

Il numero dei membri del Consiglio viene determinato dall'Assemblea dei Soci in base all'art.7.

Il Consiglio elegge al suo interno: il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la partecipazione della maggioranza dei componenti; le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti, esclusi gli astenuti ed, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo, inoltre, fissa le responsabilità dei Consiglieri in ordine alle attività svolte dall'Associazione per il conseguimento dei fini sociali.

Il Consiglio Direttivo, per compiti operativi nelle Sezioni, nei Gruppi d'interesse e negli altri suoi Organismi, può avvalersi dell'attività volontaria anche di cittadini non Soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.

Il Consiglio Direttivo può avvalersi di commissioni di lavoro da esso nominate.

I Membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Ove venisse a mancare, per qualsiasi motivo, un Membro del Consiglio Direttivo, gli subentra di norma, il primo dei non eletti e/o in alternativa, il Presidente può cooptare nel Consiglio Direttivo, nel corso dei quattro anni, due o tre Consiglieri a seconda sia cinque o sette il numero dei membri del Consiglio.

Il Consiglio rimane in carica e può operare finché è composto da almeno due Consiglieri eletti dai Soci. Nel caso in cui sia necessario un nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio uscente rende nota la situazione ai Soci tramite avviso esposto in bacheca e convoca l'Assemblea Straordinaria.

Il Consigliere che, salvo cause di forza maggiore, non interviene a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, è dichiarato decaduto.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in via Ordinaria una volta ogni quattro mesi, ed in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente.

E' consentito ai Membri del Consiglio Direttivo di ricoprire incarichi specifici nell'ambito dell'Associazione. Detti incarichi potranno essere retribuiti nella misura che sarà stabilita dall'Assemblea dei Soci ed assoggettati alle normative fiscali vigenti.

Il Consiglio Direttivo:

- gestisce l'Associazione;
- delibera sulle richieste d'iscrizione all'Associazione;
- formula i programmi d'attività Sociale previsti dallo Statuto e li sottopone all'Assemblea;
- organizza la linea generale delle attività scientifiche di ricerca e di studio;
- Nomina i componenti del Comitato Scientifico, la cui regolamentazione interna è demandata alle norme previste dal Regolamento Attuativo;
- organizza corsi di studio, convegni, e manifestazioni;
- convoca l'Assemblea e ne attua le disposizioni;
- predispose il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- decide l'importo delle quote suppletive per determinati servizi forniti ai Soci;
- propone all'Assemblea il regolamento interno dell'Associazione;
- definisce i regolamenti delle Sezioni, dei Gruppi e degli altri Organismi in cui si articola l'Associazione secondo le indicazioni dell'Assemblea;
- nomina i rappresentanti dell'Associazione presso gli Enti cui aderisce l'Associazione;
- nomina il Direttore Scientifico, assegna eventuali incarichi di ricerca ed insegnamento, nomina eventuali comitati tecnico scientifici per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche, determinandone i limiti e stabilendo i compensi;
- programma e delibera tutti le attività di Pubbliche Relazioni, avendone esso la competenza esclusiva, con la facoltà altresì di ratificare anche l'eventuale operato dei singoli associati;
- decide, in caso di assenza del Collegio dei Probiviri, sulle eventuali controversie che dovessero insorgere tra i Soci e nelle eventuali misure disciplinari da infliggere ai Soci;

- il Consiglio Direttivo verbalizza in apposito libro tutte le proprie decisioni.  
Tutti i Consiglieri esecutivi sono tenuti ad informare e consultare il Presidente, opportunamente, di tutto quanto concerne gli atti eseguiti o da eseguirsi, relativi alle mansioni affidategli e ad attenersi scrupolosamente ai consigli ed istruzioni che il Presidente abbia dato o voglia di volta in volta impartire.

#### **Art. 9**

### **PATTO SOCIALE**

Avverso le decisioni del Consiglio Direttivo può essere proposto ricorso al Collegio dei Probiviri, se eletto e/o all'Assemblea dei Soci.

I Soci s'impegnano a non ricorrere ad altra forma di giudizio che non sia il Consiglio Direttivo, l'Assemblea dei Soci e/o il Collegio dei Probiviri, se eletto dall'Assemblea.

#### **Art. 10**

### **IL PRESIDENTE**

Rappresenta l'Associazione nei rapporti esterni, personalmente o per mezzo dei suoi delegati.

Convoca e presiede il Consiglio Direttivo.

Cura l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo.

Provvede alla stipulazione di contratti ed alla compilazione d'atti per il funzionamento dell'Associazione.

Coopta nel Consiglio Direttivo nuovi Membri sia in sostituzione di Consiglieri dimissionari nel rispetto da quanto previsto dall'art. 8 dello Statuto.

Cura personalmente l'amministrazione dell'Associazione.

Un Vice Presidente, in caso d'impedimento o di prolungata assenza del Presidente, lo sostituisce nei suoi compiti.

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro 20 giorni dall'elezione di questi.

Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale e che saranno portate a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

#### **Art. 11**

### **IL PRESIDENTE ONORARIO**

E' eletto dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, la persona che si distingue particolarmente per carisma, capacità imprenditoriali ed organizzative ed apporti benefici e lustro all'Associazione. La carica, quadriennale, è puramente onorifica e non comporta alcuna responsabilità verso Terzi.

#### **Art. 12**

### **IL VICE PRESIDENTE**

Il Vice Presidente svolge incarichi di particolare importanza assegnati di volta in volta dal Consiglio Direttivo e dal Presidente e, in caso d'impedimento e/o assenza del Presidente, lo sostituisce in tutte le sue funzioni.

### **Art. 13**

#### **IL SEGRETARIO**

Il Segretario provvede alla redazione e convocazione dei verbali delle sedute, all'espletamento delle mansioni che si riferiscono ai rapporti ordinari con l'Ente Nazionale e/o Federazione cui l'Associazione è affiliata e coordina i rapporti tra i Soci ed il Consiglio Direttivo. Il Segretario su proposta del Consiglio Direttivo può assumere la funzione di Tesoriere.

### **Art. 14**

#### **IL TESORIERE**

Il Tesoriere provvede all'esazione delle quote Sociali e d'ammissione, ed entrate in generale, ai pagamenti, alla tenuta dei libri contabili. Per ogni pagamento d'ordinaria amministrazione deve avere l'autorizzazione o la pezza giustificativa del Consigliere esecutivo incaricato delle questioni relative al pagamento stesso.

Per ogni pagamento di carattere straordinario deve avere l'autorizzazione del Presidente. Il Tesoriere è tenuto a presentare i conti ad ogni richiesta del Presidente e del Consiglio Direttivo.

### **Art. 15**

#### **IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

L'Assemblea Generale dei Soci elegge, se lo ritiene utile, il Collegio dei Revisori dei Conti:

- a) Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di Membri effettivi e supplenti.
- b) Il numero complessivo dei Membri è di tre effettivi e di due supplenti.
- c) I Revisori durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.
- d) Il Collegio dei Sindaci Revisori elegge nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.
- e) Le dimissioni da membro del Collegio dei Sindaci Revisori debbono essere inviate al Collegio. Spetta al Presidente del Collegio, subito dopo la ratifica, comunicare al subentrante (o ai subentranti) ed al Consiglio Direttivo delle variazioni avvenute.
- f) Il Collegio dei Revisori è tenuto a verbalizzare i suoi atti.

### **Art. 16**

#### **COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

L'Assemblea Generale dei Soci elegge, se lo ritiene utile, un Collegio dei Probiviri composto da tre Membri effettivi e due supplenti, durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il Presidente e il Segretario del Collegio sono nominati nella prima riunione dopo l'elezione.

Il Collegio su richiesta del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta di uno o più Soci, giudica inappellabilmente su tutte le controversie che insorgono tra i Soci come tali e fra i Soci e l'Associazione e/o esponenti dell'Associazione, emettendo le relative decisioni entro 60 giorni dall'instaurazione del Procedimento; queste dovranno sempre essere comunicate per iscritto alle parti interessate e debitamente verbalizzate in apposito libro verbali da tenersi nella sede Sociale a cura del Segretario.

Il Collegio, inoltre, decide inappellabilmente sui ricorsi avverso i provvedimenti del Consiglio Direttivo.

La decisione del Collegio dovrà essere motivata ed avrà la forma e la sostanza della risoluzione emessa a seguito d'arbitrato irrituale d'equità.

Il Collegio dovrà rispettare le norme del contraddittorio e potrà, a titolo di sanzione, condannare la parte soccombente al pagamento di una somma di denaro che sarà incamerata dall'Associazione. Per la validità delle deliberazioni del Collegio occorre la partecipazione di tre

Membri; le decisioni sono prese a maggioranza dei votanti, esclusi gli astenuti, prevalendo, in caso di parità, il voto del Presidente.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate dal Presidente del Collegio stesso con lettera raccomandata all'interessato e copia integrale di essa è inviata al Consiglio Direttivo il quale, in caso d'espulsione del Socio, dovrà disporre per gli opportuni provvedimenti amministrativi.

Sono senz'altro causa d'espulsione la condanna definitiva per reato infamante e l'indegnità per gravi motivi morali da valutarsi dal Collegio.

E' facoltà del Collegio di sospendere il Socio che fosse assoggettato a procedimento penale per reato comune sino all'esito del giudizio.

La sospensione e l'espulsione possono essere adottate se non con invito scritto all'interessato a far valere le proprie ragioni davanti al Collegio in apposita adunanza.

Tutte le decisioni non sono impugnabili in alcuna sede.

Le dimissioni da membro del Collegio dei Probiviri debbono essere inviate al Collegio.

Spetta al Presidente del Collegio, subito dopo la ratifica, comunicare al subentrante (od ai subentranti) ed al Consiglio Direttivo delle variazioni avvenute.

## **Art. 17**

### **DIMISSIONI**

I Soci possono dare le dimissioni in qualsiasi momento purché non vi siano pendenti impegni economici assunti dall'Assemblea per investimenti ed interventi straordinari. Le dimissioni da Socio devono essere presentate al Consiglio Direttivo. Il Socio dimissionario è tenuto alla restituzione della tessera dell'Associazione all'atto della presentazione delle dimissioni.

Le dimissioni da Organismi, incarichi e funzioni debbono essere espresse per iscritto al Consiglio Direttivo: il Consiglio Direttivo ha la facoltà di discuterle e di chiedere eventuali chiarimenti prima di ratificarle.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, subito dopo la ratifica da parte dell'organo stesso, spetta al Presidente dell'Associazione comunicarne al subentrante (o ai subentranti) delle variazioni avvenute.

## **Art. 18**

### **GRATUITA' DEGLI INCARICHI**

Le funzioni di Membro del Consiglio Direttivo, degli Organi e delle Sezioni e Gruppi o gli incarichi svolti da Soci che prestano attività volontaria sono completamente gratuite fatto salvo per quanto previsto dall'art. 8.

Eventuali rimborsi spese, dovranno essere concordati e definiti specificatamente con il Consiglio Direttivo ed iscritti nel Bilancio dell'Associazione

## **Art. 19**

### **PATRIMONIO E BILANCIO**

Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito da:

- Proventi da tesseramento e quote sociali;
- Contributi dei Soci che fruiscono delle iniziative dell'Associazione;
- Contributi d'altre Associazioni con le stesse finalità;
- Contributi d'Enti Pubblici, Società o di Privati;
- Proventi delle manifestazioni e delle gestioni dell'Associazione;
- Donazioni, lasciti, elargizioni speciali concessi senza condizioni che limitano l'autonomia dell'Associazione;
- Fondo riserve;
- Attrezzature;

- Beni mobili;
- Beni immobili finalizzati all'attività sociale.

I versamenti a qualunque titolo effettuati dai Soci deceduti, receduti, od esclusi non sono rimborsabili eccezion fatta per i prestiti di cui all'art.4.

L'Associazione può aprire conti correnti bancari ed effettuare depositi con le entrate dell'Associazione così come fare prelievi sui depositi esistenti ed accedere a fidi bancari.

L'apertura del conto corrente deve essere fatta in nome dell'Associazione con firma singola del Presidente e del Tesoriere su delega del Presidente, con facoltà, di quest'ultimo di revocarla in qualsiasi momento. Il Presidente e/o il Vice Presidente possono svolgere, a loro discrezione, l'incarico di Tesoriere.

#### **Art. 20**

### **ESERCIZI SOCIALI**

Gli esercizi Sociali si chiudono il 31 dicembre d'ogni anno. Alla fine d'ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il Bilancio sia consuntivo, sia preventivo, che deve essere presentato all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 Aprile successivo, con esclusione di eventi eccezionali: in questo caso il termine ultimo è il 30 giugno.

#### **Art. 21**

### **RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVE**

Per le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario, è responsabile il Presidente che segue in prima persona l'amministrazione dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può peraltro nominare un altro membro per le incombenze di cui sopra in sostituzione, in caso d'assenza o d'impedimento, del Presidente e del Vice Presidente.

#### **Art. 22**

### **MODIFICHE STATUTARIE**

Il presente Statuto può essere modificato con decisione dell'Assemblea.

In prima convocazione le variazioni sono approvate dalla maggioranza dei presenti purché questi rappresentino il 70% più uno del corpo sociale.

In seconda convocazione sono approvate con il voto favorevole dei 3/4 dei presenti all'Assemblea con esclusione dell'art. 22, la cui modifica può essere apportata con la stessa maggioranza prevista per lo scioglimento dell'Associazione.

Per le variazioni imposte da leggi dello Stato è competente il Consiglio Direttivo e saranno ratificate dall'Assemblea nella prima riunione utile.

#### **Art. 23**

### **SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire con decisione dell'Assemblea sia in prima, sia in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 dei Soci presenti all'Assemblea, purché questi rappresentino almeno il 90% più uno del Corpo Sociale.

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio dovrà essere devoluto a strutture sociali similari operanti nel settore del tempo libero, della cultura, della ricreazione e dello sport e in ogni modo a fini d'utilità generale, sentito il parere dell'Organo di Controllo previsto dalla Legge.

La scelta del beneficiario è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, con la maggioranza qualificata prevista per lo scioglimento dell'Associazione A.L.B.A.

**APPROVATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI : Parma il 30 aprile 2007**